Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Sabato, 14 dicembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 291**

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

SOMMARIO

CASA REALE

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il Degiac Mangascià Wubè, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Etiopia.

Roma, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII

(6935)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2735.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2069.**
Termine di validità dei francobolli commemorativi del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'articolo 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto 11 aprile 1929, n. 678, che autorizza l'emissione dei francobolli commemorativi del XIV centenario di Montecassino;

Riconosciuto opportuno di stabilire il termine di validità dei francobolli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino emessi nei tagli da L. 0.20 - 0.25 - 0.50 + 0.10 - 0.75 + 0.15 - 1.25 + 0.25 - 5 + 1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 42. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2736.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. **2072.**

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Anime di acciaio (dischi).	Per essere rivestiti di materie abrasive.	Illimitata.	6 mesi
Rame, ottone, alpacca in tubi e lamiere.	Per la fabbricazione di letti e di mobili.	Kg. 100 per ciascun metallo.	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea dei materiali metallici, già concessa per altre lavorazioni, è, alle stesse condizioni, estesa alla costruzione dei martinetti di automobili.

Art. 3.

E' confermata, alle stesse condizioni, e per il tempo appresso indicato, l'importazione temporanea già concessa, in via provvisoria, dei seguenti materiali:

a) della celluloide greggia (in massa, tubi, bacchette e lastre) per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori: fino al 15 ottobre 1930;

b) dei telai (châssis) di automobili con motori di cilindrata da litri 4.50 in più, per essere carrozzati: fino al 15 ottobre 1930;

c) delle vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, per la rifinitura delle vetture automobili: fino al 15 ottobre 1932;

d) dei martinetti di automobili: fino al 15 ottobre 1932.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 45. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2737.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. **2073.**

Caratteristiche tecniche dei francobolli commemorativi del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Visto il R. decreto 11 aprile 1929, n. 678, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino emessi nei tagli da cent. 20 - 25 - 50 + 10 - 75 + 15, da L. 1.25 + 0.25 - 5 + 1 e 10 + 2 sono stampati su carta filigranata con corona Reale, in fotocalcografia i primi sei, ed in calcografia su carta non filigranata l'altro da L. 10 + 2.

I valori da cent. 20 - 25 - 50 + 10 - 75 + 15, da L. 1.25 + 0.25 e 5 + 1 hanno le dimensioni di millimetri 24 × 40 compresi i margini e di mm. 21 × 37 esclusi i margini; quello da L. 10 + 2 ha con formato rettangolare le dimensioni di millimetri 22 × 37 1/2.

Essi si distinguono in cinque tipi:

A) Il primo tipo comprende i valori da cent. 20 e da L. 1. 25 + 0.25 con vignetta che rappresenta la veduta del cortile del Bramante col puteale al centro, racchiusa da una cornice composta da quattro quadrati agli angoli e da altrettante fasce rettangolari.

Dei due quadrati superiori quello a sinistra del riguardante racchiude lo Stemma Italiano e quello a destra la Croce di San Benedetto.

Dei due quadrati inferiori: nel taglio da cent. 20 quello a sinistra racchiude la parola abbreviata « Cent. » e quello a destra l'indicazione del valore in cifre arabe, nel taglio da L. 1.25 + 0.25 quello a sinistra l'indicazione del valore di affrancatura « Lire 1.25 » e l'altro a destra l'indicazione del sopraprezzo « Cent. 25 ».

Le fasce presentano: quelle a destra ed a sinistra quattro stelle racchiuse in un rettangolo di losanghe e le altre due, superiore ed inferiore, rispettivamente, le leggende « Poste Italiane » e « XIV Centenario Montecassino ».

B) Il secondo tipo è costituito dal valore da cent. 25 con vignetta raffigurante la scena della morte di San Benedetto e con cornice identica, salvo l'indicazione del valore, a quella dei tagli da cent. 20 e da L. 1.25 + 0.25.

C) Il terzo tipo è costituito dal valore di cent. 50 + 10 con vignetta raffigurante un particolare della costruzione dell'Abbazia e con disegno formato:

a sinistra da un rettangolo che presenta, in alto, lo Stemma Italiano ed in basso la leggenda su tre righe « XIV Centenario »;

a destra da altro identico rettangolo che presenta, in alto, la Croce di San Benedetto ed in basso la dicitura, su tre righe, « Montecassino ».

Sotto a detti rettangoli risultano due quadrati con l'indicazione del valore di affrancatura « 50 Cent. » a sinistra e del sopraprezzo « 10 Cent. » a destra.

Tra questi due quadrati e precisamente sotto alla vignetta, su fascia scura, figura la leggenda « Poste Italiane », in bianco.

Tutt'intorno risulta una cornicetta a scacchi scuri e chiari.

D) Il quarto tipo comprende i valori da cent. 75 + 15 e da L. 5 + 1 con vignetta che riproduce la veduta panoramica dell'Abbazia e con disegno e cornicetta identici, salvo nella indicazione del valore e del sopraprezzo, a quelli risultanti sul taglio da cent. 50 + 10.

E) Il quinto tipo è costituito dal valore di L. 10 + 2 con vignetta che riproduce la figura classica di San Benedetto, fiancheggiata dalla leggenda « Ora et Labora » e dai simboli: coppa con vipera a sinistra e colomba a destra. La figura stessa è circondata da un ovale con la leggenda « Eius in obitu nro praesentia muniamur ».

La cornice a greca semplice, che racchiude tale medaglione, presenta due targhette: quella in alto con lo Stemma Italiano e la leggenda « Poste Italiane » e l'altra in basso con la dicitura « XIV Centenario Montecassino » su tre righe al centro, con l'indicazione del valore di affrancatura « Lire 10 » a sinistra e del sopraprezzo « Lire 2 » a destra.

I colori usati nella stampa sono:

1° pel valore da cent. 20, l'arancione;
2° pel valore da cent. 25, il verde;
3° pel valore da cent. 50 + 10, il bruno scuro;
4° pel valore da cent. 75 + 15, il rosso;
5° pel valore da L. 1.25 + 0.25, il bleu;
6° pel valore da L. 5 + 1, il viola;
7° pel valore da L. 10 + 2, il verde bluastro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 46. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2738.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **2064**.

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico di alcuni ex Comuni della provincia di Novara e determinazione di quelli dovuti dai nuovi comuni di Castelli Cusiani e Orta San Giulio.

N. 2064. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi scolastici già liquidati, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a carico degli ex comuni di Isola San Giulio, Orta Novarese, Pella, Pogno e San Maurizio d'Opaglio della provincia di Novara con i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 328, e 31 gennaio 1915, n. 502, e, con la medesima decorrenza, sono stabiliti rispettivamente in L. 5591.93 ed in L. 3215.83 i contributi scolastici dovuti annualmente dai nuovi comuni di Castelli Cusiani ed Orta San Giulio in applicazione della medesima disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2739.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2067**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Taurasi.

N. 2067. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Taurasi viene trasformato a favore della Congregazione di carità del Comune medesimo, con l'obbligo di erogare le rendite annue del detto patrimonio per il soccorso dei malati poveri.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **2740.**

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2068.**

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Magrè.

N. 2068. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Magrè.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

REGIO DECRETO 14 novembre 1929.

Nomina del presidente dell'Istituto di San Paolo, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1927 col quale l'on. conte Delfino Orsi, senatore del Regno, ora defunto, fu nominato presidente dell'Istituto di San Paolo in Torino, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. marchese Demetrio Asinari di Bernezzo, senatore del Regno, è nominato presidente dell'Istituto di San Paolo in Torino, fino alla data del 31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 6 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 20. — MONACELLI.

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1929.

Approvazione del riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Potenza agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, pel riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Potenza, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto, con riguardo alla ubicazione, alla importanza, ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Potenza, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI

Ripartizione dei Comuni della provincia di Potenza in cinque gruppi agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Anno 1930	Anno 1931	Anno 1932	Anno 1933	Anno 1934
Marsiconuovo	Potenza	Montemurro	Venosa	Lagonegro
Brienza	Albano di Lucania	Armento	Forenza	Castelsaraceno
Sant'Angelo le Fratte	Avigliano	Gallicchio	Lavello	Latronico
Satriano di Lucania	Balvano	Marsicovetere	Maschito	Maratea
Sasso di Castalda	Baragiano	Missanello	Montemilone	Moliterno
Muro Lucano	Brindisi di Montagna	S. Martino d'Agri	Chiaromonte	Nemoli
Bella	Campomaggiore	Saponara di Grumento	Calvera	Rivello
Castelgrande	Picerno	Spinoso	Carbone	Trecchina
Pescopagano	Pietrapertosa	Tramutola	Castronuovo S. Andrea	Lauria
Rapone	Ruoti	Viggiano	Episcopia	Castelluccio
Ruvo del Monte	Savoia di Lucania	Acerenza	Francavilla sul Sinni	Rotonda
San Fele	Tito	Cancellara	Roccanova	Viggianello
	Trivigno	Palmira	S. Chirico Raparo	
	Vaglio di Basilicata	Pietragalla	S. Severino Lucano	
	Vietri di Potenza	S. Chirico Nuovo	Sant'Arcangelo	
	Laurenzana	Tolve	Senise	
	Abriola	Melfi	Noepoli	
	Anzi	Atella	Cersosimo	
	Calvello	Barile	S. Costantino Albanese	
	Corleto Perticara	Rapolla	S. Paolo Albanese	
	Guardia Perticara	Rionero in Vulture	Terranova di Pollino	
		Ripacandida		

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1929.

Approvazione delle condizioni generali di assicurazione per la gestione statale della garanzia dei crediti all'esportazione affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470;

Visto il R. decreto 8 luglio 1929, n. 1435, che approva il regolamento per l'applicazione della legge suddetta;

Su proposta del Comitato di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046;

Decreta:

Sono approvate le accluse condizioni generali di assicurazione per la gestione statale della garanzia dei crediti all'esportazione, affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1929, n. 1435.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Condizioni generali delle assicurazioni - Tipo I.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I CREDITI DELL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI.

(*R. decreto-legge* 2 *giugno* 1927, *n.* 1046, *e R. decreto* 8 *luglio* 1929, *n.* 1435).

ASSICURAZIONE TIPO I.

Senza diritto di rivalsa sull'esportatore.

Condizioni generali di polizza approvate con decreto Ministeriale 12 *novembre* 1929.

CONTRATTO N.

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

a norma del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, e del R. decreto 8 luglio 1929, n. 1435, alle condizioni stabilite dal presente contratto e in base alle dichiarazioni rese nella proposta e negli altri documenti

ASSICURA

la Ditta (*esportatore assicurato*) . . . .
. . . .
. . . .
per la somma (*somma assicurata*) di Lit. . . . ., diconsi . . . . al premio complessivo (*premio dell'assicurazione*) di Lit. . . . ., diconsi . . . . .

L'Istituto assicura la suindicata somma . . . . sopra il credito del detto esportatore (*credito assicurato*) di cui (titolo di credito o dichiarazione di conferma) a . . . ., datato da . . . ., espresso (*valuta*) in . . . .
avente la scadenza del . . . .
e dell'ammontare di . . . .
diconsi . . . ., eventualmente meglio specificato nelle seguenti Condizioni particolari o in una speciale appendice, ... verso (*debitore*) . . . .
. . . .
costituente la contropartita della fornitura di. . . . . di cui al contratto datato da . . . . stipulato (*committente*) con in valuta . . . . e dell'ammontare complessivo di . . . ., diconsi . . . .
. . . .
. . . .

Agli effetti del presente contratto, il detto credito assicurato è trasformato in lire italiane al cambio di . . . . per ogni . . . . ,

Agli stessi effetti, il medesimo credito assicurato, tanto se espresso in lire italiane quanto se espresso in altra valuta, è ripartito nel modo seguente:

a) *somma assicurata* come sopra Lit. . . . . diconsi . . . . ;

b) *somma che l'esportatore assicurato,* a pena di nullità dei diritti nascenti dal presente contratto, non può comunque coprire di assicurazione: Lit. . . . . ;

c) *somma eventualmente rimanente,* che potrà essere *coperta* da assicurazione altrove: Lit. . . . . diconsi . . . . ;

d) *somma totale del credito assicurato*: Lit. . . . ., diconsi . . . .

L'esportatore assicurato elegge domicilio ad ogni effetto in Roma presso la ditta o persona.

Data: Roma, lì . . . . . . 1928 - Anno VI

Esportatore assicurato:

Istituto nazionale delle assicurazioni:

L'ammontare del premio sopra indicato o della parte di esso dovuta dall'esportatore all'atto del rilascio del presente contratto è di Lit. . . . . . ., diconsi . . . .

Le cambiali che in pari tempo, per la rimanenza del detto premio e relativi interessi, il medesimo esportatore deve rilasciare, sono:

Cambiale con scadenza	e per l'ammontare di L. It.
» »	»
» »	»

La presente vale come ricevuta del pagamento di tale somma e del rilascio delle dette cambiali.

Data: Roma, lì . . . . . . 1928 - Anno VI

Istituto nazionale delle assicurazioni:

Condizioni generali dell'assicurazione.

TITOLO I.

IMPEGNO DELL'ISTITUTO IN GENERALE. TITOLO DEL CREDITO ASSICURATO. INIZIO E TERMINE DEL RISCHIO.

Art. 1.

Obbligazione dell'Istituto in generale.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, appresso indicato semplicemente Istituto, si obbliga a indennizzare all'esportatore una parte della somma capitale del suo credito assicurato nei casi, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2.

Conferma della proposta di assicurazione.

L'esportatore assicurato conferma le dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione e negli altri documenti.

L'Istituto assume il rischio sulla fede che tali dichiarazioni siano scevre da errori, siano rispondenti a verità e siano state fornite senza reticenze.

La proposta di assicurazione e gli altri documenti formano parte integrante del presente contratto.

In caso di errore ai sensi dell'art. 429 del Codice di commercio, di falsa dichiarazione o reticenza, il presente contratto perde ogni effetto ed il premio resta acquisito o spetta ugualmente all'Istituto sia per la parte già corrisposta, sia per la rimanenza.

Art. 3.

Presentazione del titolo o atto del credito assicurato.

L'esportatore assicurato deve far constare all'Istituto l'esistenza e il contenuto del titolo del credito assicurato, cambiale, tratta accettata, buoni del Tesoro esteri e titoli analoghi, oppure, se il credito non comporta il rilascio di un titolo, deve far constare l'esistenza e il contenuto di una dichiarazione o di altro mezzo, riconosciuto valido dall'Istituto anche a termini del contratto di fornitura, dal quale risulti la liquidità del medesimo credito assicurato.

Quando non abbia adempiuto a tale obbligo nel momento della presentazione della proposta di assicurazione, o comunque prima del rilascio del presente contratto, allora l'esportatore assicurato deve provvedervi entro quindici giorni dal rilascio di questo medesimo contratto.

Quando l'Istituto ne faccia richiesta e entro dieci giorni da questa, l'esportatore assicurato deve presentare per visione lo stesso titolo o dichiarazione in originale.

Trascorso inutilmente l'uno o l'altro dei suddetti termini, tanto nell'un caso quanto nell'altro, e senza intervento di giudici, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risoluto il presente contratto e di acquisire il premio nella misura del 0,10 per cento in ragione d'anno della somma assicurata.

Art. 4.

Inizio e termine del rischio assicurato dall'Istituto.

Il rischio per l'Istituto incomincia a decorrere dal giorno in cui la cambiale indicata nel frontespizio del presente contratto sia rilasciata o la tratta sia accettata o i buoni del Tesoro esteri e titoli analoghi siano consegnati, oppure, se il credito non comporta il rilascio di un titolo, dal giorno in cui il credito venga a risultare liquido a seguito del rilascio di una dichiarazione scritta o in altro modo riconosciuto valido dall'Istituto anche a termini del contratto di fornitura.

Qualora consti però che il titolo o la dichiarazione sussista già al momento del rilascio del presente contratto, allora il rischio per l'Istituto incomincia a decorrere dal giorno successivo a quello del medesimo rilascio del presente contratto e del conseguente pagamento del premio o della parte iniziale di cui ai seguenti articoli 17 e 19.

Il rischio termina all'atto del soddisfacimento del credito assicurato.

TITOLO II.

RIPARTO DEL CREDITO ASSICURATO, CASI E LIMITI DELL'INDENNIZZO, DETERMINAZIONE DI QUESTO.

Art. 5.

Somma assicurata, somma a rischio dell'esportatore e somma libera per l'assicurazione altrove.

L'intero ammontare del credito assicurato è ripartito, agli effetti del presente contratto, nel modo seguente:

a) parte del credito che costituisce la somma assicurata dall'Istituto;

b) parte del credito che l'esportatore assicurato non può comunque coprire di assicurazione;

c) parte eventualmente rimanente del detto credito che potrà essere coperta da assicurazione altrove.

Tale ripartizione risulta dal frontespizio del presente contratto.

Se l'esportatore assicura la detta parte *b*), il presente contratto perde ogni effetto e il premio resta acquisito o spetta ugualmente all'Istituto, sia per la parte già corrisposta, sia per la rimanenza.

Art. 6.

Casi e limiti dell'obbligazione dell'Istituto.

L'obbligo dell'Istituto all'indennizzo sussiste solamente quando la parte comunque realizzata del credito assicurato, non raggiunga l'ammontare della somma di cui al precedente art. 5, lettera *a*).

L'obbligo all'indennizzo è inoltre limitato alla somma assicurata od alla frazione di essa che non sia coperta dalla detta parte realizzata.

Tale indennizzo sarà determinato con le norme di cui al seguente art. 7.

Art. 7.

Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo.

La frazione della perdita che l'Istituto deve indennizzare, sarà stabilita partendo dall'ammontare del credito assicurato.

Innanzi tutto sarà detratta da tale ammontare la somma delle parti *b*) e *c*) di cui al precedente art. 5.

Saranno poi detratti dalla rimanenza tanto i pagamenti aventi riguardo al credito assicurato, effettuati in qualunque tempo o dal debitore o dai garanti o da altri, quanto il valore di realizzo delle merci recuperate o restituite o comunque rientrate all'esportatore assicurato.

Saranno inoltre detratti i realizzi delle ipoteche; pegni e analoghe garanzie che sussistessero pel credito assicurato.

Le speciali situazioni non previste dalle precedenti disposizioni saranno regolate nelle condizioni particolari.

Effettuate tali detrazioni, l'eventuale rimanenza costituisce la somma che l'Istituto deve indennizzare.

Art. 8.

Riparto dei recuperi in caso di coassicurazione.

Quando ricorra il caso di cui all'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge e entro i limiti ed alle condizioni indicate in tale comma e nell'art. 18 del R. decreto 8 luglio 1929, n. 1435, le detrazioni per le riscossioni parziali, i realizzi delle garenzie, i recuperi ed altro stabilito nel precedente art. 7, saranno effettuate in ragione della parte proporzionale corrispondente alla somma assicurata dall'Istituto.

Art. 9.

Maturazione in generale dell'obbligazione dell'Istituto.

Sempre che manchi a scadenza il soddisfacimento del credito assicurato, la maturazione dell'obbligo dell'Istituto all'indennizzo è stabilita:

a) nei casi di cui ai seguenti articoli 10 e 12, è stabilita sulla base del momento in cui, a seguito della chiusura di una delle procedure di cui all'art. 4, comma primo, del Regio decreto-legge, risulterà la misura definitiva nella quale vengono soddisfatte senza dilazione le obbligazioni del debitore;

b) nel caso invece di cui all'art. 11, è stabilita senz'altra condizione sulla base della semplice decorrenza dei periodi indicati in tale medesimo art. 11.

Art. 10.

Maturazione quando all'atto della scadenza del credito risulti già la perdita definitiva.

Se alla scadenza del credito assicurato, a seguito della chiusura di una delle procedure di cui all'art. 4, comma primo, del Regio decreto-legge risulti già stabilita la misura definitiva nella quale sono state o vengano soddisfatte senza dilazione le obbligazioni del debitore, allora l'obbligo dell'Istituto a indennizzare la detta frazione di perdita si matura nel medesimo momento della scadenza del credito.

Art. 11.

Maturazione in caso di mancato accertamento della perdita definitiva entro l'anno successivo alla scadenza del credito.

Se al momento della scadenza del credito non ricorra comunque la situazione specificata nel precedente art. 10, allora l'obbligo dell'Istituto all'indennizzo si matura nei seguenti termini:

a) alla fine del periodo di sei mesi dalla scadenza del credito, si matura pel 25 % della somma assicurata;

b) alla fine del periodo degli ulteriori 3 mesi, si matura per un secondo 25 %;

c) alla fine del periodo ancora degli ulteriori 3 mesi, si matura pel rimanente 50 %.

Questa disposizione avrà effetto fintanto che non venga a risultare la situazione specificata nel precedente art. 10, eventualmente anche per mancanza di apertura di una delle procedure di cui all'art. 4, comma primo, del Regio decreto-legge.

Art. 12.

Maturazione in caso di accertamento della perdita definitiva entro l'anno successivo alla scadenza del credito.

Se invece la situazione specificata nel precedente art. 10 venga a ricorrere nel corso di uno degli indicati tre periodi successivi alla scadenza del credito assicurato, allora l'obbligo dell'Istituto a indennizzare la detta frazione di perdita si matura nel momento in cui tale situazione sia raggiunta.

In tal caso saranno però detratte dalla somma dovuta gli indennizzi percentuali eventualmente già corrisposti a norma del precedente art. 11.

Art. 13.

Eventuali termini più lunghi per l'accertamento della perdita definitiva.

I termini di cui al precedente art. 11 (scadenza dei primi sei mesi, scadenza del nono mese, scadenza del dodicesimo mese) s'intendono sostituiti ad ogni effetto dai termini più lunghi che eventualmente risultassero dalle seguenti condizioni particolari.

Art. 14.

Somma assicurata quando il credito sia espresso in valuta estera.

Anche se il credito assicurato è espresso in valuta estera, l'eventuale indennizzo dell'Istituto è sempre dovuto in lire italiane.

Le situazioni sorgenti dall'assicurazione di speciali crediti espressi in valuta estera saranno regolate nelle condizioni particolari.

Art. 15.

Prova della irrealizzabilità del credito assicurato.

L'esportatore assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve in ogni caso dar la prova all'Istituto del mancato realizzo in tutto o in parte del credito assicurato.

Quando ricorrano i casi di cui ai precedenti articoli 10 e 12, deve inoltre dar la prova che, a seguito della chiusura di una delle procedure di cui all'art. 4, comma primo, del decreto-legge, risulta già stabilita la misura definitiva nella quale vengono soddisfatte senza dilazione le obbligazioni del debitore.

Art. 16.

Rinuncia alla preventiva escussione del debitore e pagamento dell'indennizzo.

Soddisfatta ogni altra condizione per la corresponsione dell'indennizzo, l'Istituto farà luogo al pagamento di esso senza esigere la preventiva escussione del debitore moroso.

L'Istituto deve corrispondere l'indennizzo entro dieci giorni dalla scadenza o dall'accertamento in suo confronto del relativo obbligo.

In caso di ritardo, la responsabilità dell'Istituto si esaurisce col pagamento degli interessi alla ragione commerciale.

TITOLO III.

CARATTERE DI UNICITÀ DEL PREMIO E FRAZIONAMENTO DI ESSO.

Art. 17.

Carattere di unicità del premio e pagamento di esso.

Il premio di assicurazione dovuto dall'esportatore assicurato risulta dal frontespizio del presente contratto.

L'ammontare di esso deve essere sempre corrisposto in lire italiane alla sede centrale dell'Istituto.

Il medesimo premio ha riguardo, con carattere di unicità, all'intera somma assicurata e all'intero periodo di assicurazione.

L'esportatore assicurato deve corrispondere l'intero premio all'atto del rilascio del presente contratto, salvo il caso che le seguenti condizioni particolari dispongano pel suo frazionamento.

Art. 18.

Carattere di unicità del premio anche se frazionato in rate.

Il premio conserva il detto carattere di unicità anche quando esso sia frazionato in due parti, una iniziale e l'altra successiva da corrispondere posteriormente in una o più rate.

Queste rate successive sono dovute in ogni caso indipendentemente da un qualsiasi evento.

Oltre all'ammontare di ciascuna rata, l'esportatore assicurato deve corrispondere i relativi interessi nella misura stabilita dalle seguenti Condizioni particolari.

Art. 19.

Pagamento della parte iniziale del premio e cambiali per le rate successive.

La parte iniziale di premio di cui al precedente art. 18 deve essere corrisposta all'atto del rilascio del presente contratto.

In pari tempo, per le rate successive di cui al medesimo art. 18, l'esportatore assicurato deve rilasciare altrettante cambiali non girabili comprensive e dell'ammontare di ciascuna rata e degli interessi.

Mancando entro dieci giorni dalla scadenza il pagamento di queste cambiali, il presente contratto perde ogni effetto e il premio resta acquisito o spetta egualmente all'Istituto sia per la parte già corrisposta, sia per la rimanenza.

TITOLO IV.

DENUNCIA DEL SINISTRO, AZIONE CONTRO IL DEBITORE.

Art. 20.

Denuncia del mancato soddisfacimento del credito assicurato.

Quando a scadenza non ottenga in tutto o in parte il soddisfacimento del credito assicurato, l'esportatore deve darne immediata comunicazione all'Istituto.

Tale comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dal momento in cui il mancato soddisfacimento è venuto a sua conoscenza, mediante telegramma confermato nello stesso termine da lettera raccomandata.

L'esportatore assicurato è responsabile di ogni negligenza nell'adempimento di tale obbligo, sotto pena della perdita totale o parziale dell'indennizzo stabilito.

Art. 21.

Diritti dell'Istituto e obblighi dell'assicurato rispetto all'azione contro il debitore moroso.

L'Istituto si riserva il diritto sia di sostituirsi all'esportatore assicurato nell'azione contro il debitore moroso, sia di assumere la sola direzione di tale azione.

Fintanto che l'Istituto non faccia al riguardo alcuna comunicazione, eventualmente anche perchè non sia a conoscenza del detto mancato soddisfacimento, l'esportatore assicurato deve tempestivamente elevare protesto del titolo, ove questo lo consenta, e, in ogni caso, deve provvedere subito, con la diligenza del buon commerciante non assicurato, a tutti i necessari atti conservativi dei suoi diritti e di quelli dell'Istituto, nonchè agli ulteriori atti pel recupero della somma insoluta.

L'esportatore assicurato è responsabile di ogni negligenza nell'adempimento di tale obbligo, sotto pena della perdita totale o parziale dell'indennizzo stabilito.

Art. 22.

Azione diretta dell'Istituto contro il debitore moroso.

Quando l'Istituto si avvalga della facoltà di sostituirsi all'esportatore assicurato nell'azione contro il debitore moroso, il medesimo esportatore è tenuto a compiere tutti gli atti eventualmente necessari per rafforzare la posizione dell'Istituto ed assicurargli il recupero delle somme sborsate o delle quali sarà in disborso.

Art. 23.

Azione contro il debitore esercitata sotto la direzione dell'Istituto.

Se invece l'Istituto si avvale dell'altra facoltà di assumere soltanto la direzione dell'azione contro il debitore moroso, allora l'esportatore deve compiere in nome proprio tutti gli atti indicati dal medesimo Istituto.

Art. 24.

Esonero di responsabilità dell'Istituto per l'azione esercitata o prescritta contro il debitore moroso.

Tanto nel caso in cui l'Istituto si sostituisca all'esportatore assicurato nell'azione contro il debitore moroso, quanto nell'altro caso che l'Istituto assuma soltanto la direzione di tale azione, l'esportatore ha l'obbligo di sottostare a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Istituto crederà opportuno di adottare, con assoluta esclusione in ogni caso e per qualsiasi titolo di compensi o risarcimenti a favore del medesimo esportatore.

Art. 25.

Ripartizione delle spese per l'azione contro il debitore.

Tanto nel caso che l'azione contro il debitore moroso sia svolta direttamente dall'Istituto in sostituzione dell'esportatore assicurato, quanto nell'altro caso che l'azione stessa sia svolta dall'esportatore sotto la direzione dell'Istituto, le spese di tale azione, anche se lo scopo non sia ottenuto, sono sempre a carico e del medesimo Istituto e del medesimo esportatore in proporzione dell'interesse di ciascuno.

A tale effetto, l'interesse dell'Istituto è stabilito dall'ammontare della somma da esso assicurata e l'interesse dell'esportatore è stabilito invece dall'ammontare della somma comunque rimanente del credito assicurato.

TITOLO V.

OBBLIGHI DIVERSI DELL'ASSICURATO, RECUPERI, CESSIONE DELL'ASSICURAZIONE, ARBITRATO PER LE CONTROVERSIE.

Art. 26.

Comunicazione dei cambiamenti nella situazione del debitore.

L'esportatore assicurato deve continuamente aggiornare le dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione e negli altri documenti in relazione a cambiamenti nuovi fatti o nuove notizie che siano avvenuti o dei quali abbia

avuto comunque conoscenza dopo la presentazione della medesima proposta e degli altri documenti.

Intervenendo fatti nuovi nella situazione del debitore dai quali possa derivare un aggravamento del rischio, l'esportatore assicurato deve uniformarsi alle istruzioni dell'Istituto.

L'esportatore assicurato è responsabile di ogni negligenza nell'adempimento di tali obblighi, sotto pena della perdita totale o parziale dell'indennizzo stabilito.

Art. 27.

Eventuale assicurazione della rimanenza del credito.

L'esportatore assicurato è anche tenuto a dar comunicazione all'Istituto di ogni eventuale assicurazione della rimanente parte del credito assicurato.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro tre giorni dalla conclusione delle dette assicurazioni.

L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, per visione, i relativi contratti.

Art. 28.

Recuperi che avvengono a indennizzo corrisposto.

Le eventuali riscossioni parziali, i realizzi delle garanzie, i recuperi e altro di cui al precedente art. 7 spettano egualmente all'Istituto anche quando avvengano dopo che sia stato corrisposto l'indennizzo e fino a concorrenza di questo.

Anche tali riscossioni parziali, realizzi, recuperi e altro sono soggetti all'eventuale riparto di cui all'art. 8, comma secondo, del R. decreto-legge solo quando però siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 29.

Cessione dell'assicurazione.

La cessione dei diritti dell'esportatore assicurato non ha efficacia nel rapporto dell'Istituto se non risulta da speciale appendice al presente contratto sottoscritta e dal cedente e dal cessionario e dall'Istituto.

Le eventuali revoche della cessione sono valide solo se risultino da speciale appendice sottoscritta ugualmente e dal cedente e dal cessionario e dall'Istituto.

Il cessionario subentra in tutti i diritti e obblighi dell'esportatore assicurato o del precedente cessionario, salvo diversa disposizione delle seguenti Condizioni particolari o di una speciale appendice.

Art. 30.

Cessione alla Banca finanziatrice.

Quando il cessionario dei diritti nascenti dal presente contratto sia la Banca finanziatrice della fornitura, allora l'Istituto potrà rinunciare in confronto della medesima Banca finanziatrice a tutte le eccezioni opponibili all'esportatore assicurato e gli altri cessionari che gli darebbero il diritto di rifiutare l'indennizzo, salvo però l'azione di regresso contro il medesimo esportatore e gli altri cessionari.

Tale rinuncia deve risultare esplicitamente o dalle seguenti Condizioni particolari o dalla stessa appendice con la quale avviene la detta cessione o da altra appendice.

Intervenendo da parte dell'Istituto tale rinuncia, la Banca finanziatrice deve avallare le eventuali cambiali rilasciate dall'esportatore assicurato per la parte di premio e relativi interessi non ancora corrisposta.

Art. 31.

Riferimento al Codice di commercio.

Le parti contraenti si rimettono alle disposizioni del Codice di commercio riguardanti le assicurazioni in genere e le assicurazioni contro le perdite in ispecie, per tutto quanto non è preveduto e derogato nel presente contratto.

Art. 32.

Comitato per le controversie.

Tutte le controversie di qualsiasi natura nascenti in dipendenza della presente polizza, saranno deferite, giusta l'art. 12 del Codice di procedura civile e previo tentativo di risoluzione in via amministrativa, al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati:

a) uno dal Ministero delle finanze, nell'interesse della gestione, sentito l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale per l'esportazione, secondo la materia della contestazione;

b) uno dall'altra parte interessata od in mancanza dall'autorità giudiziaria;

c) uno con funzioni di presidente dal primo presidente della Corte di cassazione fra i magistrati della medesima.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1929.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, contenente modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole in Somalia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 19 del R. decreto n. 226 del 24 gennaio 1929, Anno VII, contenente modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole, pastorizie e per la raccolta dei prodotti spontanei del suolo in Somalia;

Veduta la proposta fatta dal Governatore della Somalia;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 24 gennaio 1929, n. 226.

Roma, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: DE BONO.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, contenente modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole in Somalia.

Art. 1.

Le zone di demanio disponibili nella Colonia, atte alla colonizzazione, sono come tali riconosciute, in base a relazione degli uffici tecnici competenti ed osservata la procedura di cui al R. decreto 8 giugno 1911, n. 695, e del decreto governatoriale 19 gennaio 1912, n. 815, mediante decreto del Governatore, che ne approva un elenco descrittivo con la rela-

tiva divisione in lotti. Tale divisione sarà fatta con criterio di massima; salvo a variarla nei singoli casi quando sia necessario. Il decreto indica, se del caso, per quali tipi di concessione, secondo le norme stabilite dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, è disponibile la zona dichiarata di colonizzazione. Il decreto, con l'elenco descrittivo ed il piano di massima della distribuzione in lotti, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia, ed è posto in visione al pubblico presso la Direzione di governo e il Commissariato regionale competente e presso l'ufficio agrario. Copia dell'elenco e del piano di massima, con gli estremi della approvazione, sono inviati al Ministero delle colonie ed alla Confederazione generale degli agricoltori del Regno.

Delle domande di concessione.

Art. 2.

Per ottenere in concessione lotti di terreno nelle zone destinate all'avvaloramento agricolo, pastorizio o industriale, gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire al Governo della Colonia, domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:

a) lotto richiesto in concessione e forma della concessione;

b) programma sommario di valorizzazione che i richiedenti intendono effettuare;

c) referenze sulla capacità finanziaria e morale propria e del fideiussore proposto, e su quella tecnica propria o del rappresentante in Colonia, in relazione al disposto dell'articolo 9;

d) impegno di risiedere in Colonia e dirigere personalmente l'azienda, o di farvi risiedere un loro rappresentante o nominare un direttore di azienda in rappresentanza;

e) prova di possesso della cittadinanza italiana propria, e, se del caso, del fideiussore, mediante esibizione del certificato relativo, nonchè di copia autentica, quando occorra, dell'atto costitutivo della società richiedente la concessione, o almeno del compromesso per la costituzione della società stessa;

f) dichiarazione che i richiedenti sono a conoscenza delle condizioni topografiche, agrarie ed irrigue dei lotti richiesti, e, quando si tratti di lotti compresi nell'elenco di cui all'art. 1, che i richiedenti hanno preso visione dell'elenco stesso.

Art. 3.

Ricevuta la domanda di concessione, essa viene annotata, per ordine di data, in un registro tenuto presso la Direzione di governo competente e il Governo della Colonia assunte le necessarie informazioni sul conto dei richiedenti e dei loro rappresentanti, nonchè sulle loro disponibilità finanziarie in relazione al programma di avvaloramento da svolgere, determina se la domanda possa o non avere corso.

Fra i richiedenti di accertata idoneità hanno la preferenza, per lo stesso lotto richiesto:

a) coloro che risultino agricoltori;

b) gli ex combattenti.

A parità di titoli è preferito chi ha presentato per primo la domanda.

Qualora la domanda sia riconosciuta accoglibile, il Governo della Colonia ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Colonia e da quella data decorre un mese di tempo per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

Decorso tale termine senza opposizioni o risolte queste in conformità delle norme vigenti in Colonia, la Direzione di governo competente compila il disciplinare di concessione ed invita il richiedente a firmare il disciplinare entro trenta giorni, dopodichè se il rilascio della concessione è di competenza del Governatore, viene dato corso al relativo decreto di concessione; se il rilascio è di competenza del Ministro per le colonie, gli atti sono rimessi al Ministero delle colonie che provvederà alla emanazione del relativo decreto, a norma dell'art. 5 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 266.

Dopo che i decreti di concessione siano stati emanati, il Governo della Colonia invita il richiedente a versare entro trenta giorni la metà del prezzo fissato per l'acquisto delle concessioni di cui all'art. 3, lettera *a*), del Regio decreto citato.

Ove il richiedente non versi la somma entro il termine predetto si intenderà che egli abbia rinunziato alla concessione e di ciò sarà fatto constare con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Quando il richiedente abbia adempiuto agli obblighi ora detti, rispettivamente secondo la speciale forma di concessione, i decreti relativi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Colonia e dovranno essere trascritti, a cura dei concessionari, presso l'ufficio locale delle trascrizioni, secondo le disposizioni del Codice civile e delle norme speciali vigenti in Colonia.

Dei disciplinari di concessione.

Art. 4.

Per ogni concessione sarà compilato, a cura del Governo della Colonia, un apposito disciplinare, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) estensione e confini del lotto concesso;

b) prezzo o canone e modalità di pagamento;

c) limiti di tempo e di progressione per la trasformazione fondiaria;

d) obblighi graduali del concessionario agli effetti delle trasformazioni predette;

e) superficie del lotto da adibire a cultura arborea e progressione di quest'opera di avvaloramento;

f) obbligo delle costruzioni, anche di tipo locale, adeguate all'azienda;

g) indicazioni degli allevamenti da praticare eventualmente nella concessione;

h) le altre clausole speciali richieste nei singoli casi;

i) il richiamo alla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni.

Nei disciplinari deve essere inoltre inscritta una disposizione per la quale le vertenze sulla interpretazione dei contratti di concessione, e sull'applicazione delle norme, legislative e regolamentari relative, sono sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno nominato dal Governo della Colonia, uno scelto dal concessionario, ed il terzo designato dal giudice della Colonia.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori.

Art. 5.

Le norme regolanti le concessioni a scopo agricolo non godenti del beneficio di opere idrauliche governative per l'irrigazione, saranno determinate di volta in volta dal Governo della Colonia nei disciplinari di concessione, seguendo, fin dove è possibile, le norme contenute nel R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, e nel presente regolamento.

Art. 6.

Per le concessioni pastorizie, i disciplinari debbono prescrivere che l'azienda sia esercitata con sistemi razionali da

specificare in relazione all'ambiente ed osservati in ogni caso i diritti e gli usi delle popolazioni indigene nei riguardi del loro bestiame.

Art. 7.

Per le concessioni di raccolta dei prodotti spontanei del suolo, i disciplinari saranno corredati da dettagliati piani di utilizzazione.

Art. 8.

Del rilascio delle concessioni.

Dopochè il decreto di concessione sia stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia, il Governo della Colonia inviterà, per iscritto, il concessionario a prendere la consegna ed il possesso della concessione, entro tre mesi dalla data dell'avviso.

Qualora entro tale termine il concessionario non abbia preso la consegna e il possesso del terreno, la concessione sarà revocata con decreto dell'autorità che la rilasciò, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Dei rapporti tra l'Amministrazione e i concessionari.

Art. 9.

La somma necessaria per l'avvaloramento di un ettaro di terreno irriguo in Somalia è prevista in L. 2300. E' in facoltà dell'autorità competente a rilasciare le concessioni di prescrivere per determinati tipi di avvaloramento limiti diversi da quello suindicato ed in relazione ad essi il richiedente dovrà dare la prova della sua capacità tecnica e finanziaria.

Art. 10.

Per le concessioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 del Regio decreto 24 gennaio 1929, n. 226, il concessionario ha l'obbligo di versare il rimanente prezzo alle scadenze stabilite nel disciplinare.

Per le concessioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo citato, il canone fissato nei disciplinari è unico e comprende il contributo iniziale per le spese di bonificamento compiute dal Governo ed il corrispettivo per l'uso del terreno.

Il prezzo pel riscatto sarà fissato nei disciplinari in misura non superiore al quintuplo del canone annuo, tenuto conto della natura ed ubicazione dei terreni e delle loro possibilità irrigue.

I decreti ministeriali e governatoriali di riconoscimento di proprietà, da emanarsi a norma degli articoli 7 lettera *d*) ed 8 lettera *c*) saranno preceduti dal parere del Comitato amministrativo della Colonia e saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 11.

L'Amministrazione coloniale, senza ingerirsi della gestione interna dell'azienda, avrà diritto di sorvegliarne l'andamento e di richiedere tutte le notizie che potranno interessarla relative alla coltura e produzione del terreno.

Art. 12.

I patti eventuali coi coltivatori indigeni, ove non siano già stabiliti nell'atto di concessione, saranno stipulati davanti alle autorità locali e con la loro approvazione. Le autorità stesse definiranno in via inappellabile tutte le contestazioni che potessero insorgere circa la interpretazione e la esecuzione dei patti suddetti.

Art. 13.

Il terreno compreso nella concessione si intende concesso limitatamente alla sua superficie, restando il sottosuolo di esclusiva proprietà del demanio della Colonia.

Se nel sottosuolo siano ritrovati oggetti o cose di pregio artistico, il concessionario è tenuto a sospendere i lavori e ad informarne subito il Governo della Colonia per i provvedimenti a norma di legge; nel caso di ritrovamento di oggetti mobili di pregio, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 14.

Il concessionario non avrà diritto a indennità o compensi di sorta per le conseguenze di servitù militari e dei regolamenti di polizia militare, nè all'esonero di qualsiasi tassa o imposta che potesse essere applicata in Colonia posteriormente al decreto di concessione.

Se per motivi di pubblica utilità il Governo della Colonia dovesse occupare in tutto o in parte il terreno concesso, la concessione sarà espropriata secondo le norme vigenti in Colonia, ma il concessionario avrà diritto al solo rimborso delle spese utili incontrate per l'acquisto e l'avvaloramento del terreno occupato, oltre al valore dei frutti pendenti al momento della occupazione se egli non li possa far suoi.

Art. 15.

Il concessionario deve rispettare le strade esistenti nella concessione, i confini di esse, gli eventuali diritti di passaggio e di presa di acqua dai pozzi esistenti e deve apporre alla concessione segni visibili dei confini.

Art. 16.

Per quanto riguarda le servitù che si dovessero stabilire per rendere equamente possibile lo sfruttamento delle rispettive concessioni, si applicheranno le norme relative del Codice civile delle altre leggi in vigore.

Art. 17.

Il Governo della Colonia classificherà le strade nella zona delle concessioni determinando quali di esse debbano considerarsi come vicinali.

La costruzione, la manutenzione di esse e dei ponti e passaggi che servono esclusivamente all'uso comune di più concessionari, saranno a carico di essi e ciascuno vi contribuirà con una quota che sarà determinata dal Governo della Colonia.

Del regime ed uso delle acque.

Art. 18.

Il Governo della Colonia non è in alcun modo tenuto ad eseguire lavori di qualsiasi specie per la difesa da inondazioni, straripamenti o allagamenti che si verificassero nelle concessioni accordate o che comunque le minacciassero.

Il concessionario si obbliga, per conseguenza, a provvedere a proprie spese a quei lavori di difesa che riputerà necessari nell'interesse della propria azienda, rimanendo responsabile degli eventuali danni che tali opere di difesa potessero produrre, determinando nuove cause d'inondazione nelle zone finitime o violazione di diritti di terzi oppure violazione di disposizioni dell'autorità circa la disciplina ed il regime delle acque.

Art. 19.

Il concessionario deriverà l'acqua direttamente o indirettamente dai canali demaniali.

Le opere di presa e di chiusa e quelle eventuali di sbarramento sui canali demaniali per addurre le acque di irrigazione nella concessione, come pure i ponti sui detti canali, sono costruiti e posti in opera dal concessionario in conformità delle disposizioni tecniche che saranno stabilite dal Governo della Colonia.

Il Governo della Colonia rimane proprietario di tutte le opere suddette.

I ponti rimangono soltanto in uso del concessionario.

Art. 20.

I canali terziari (principali per la concessione) sono eseguiti a cura e spese del concessionario. I relativi progetti sono soggetti all'approvazione preventiva degli uffici tecnici del Governo della Colonia.

Art. 21.

Per la servitù dell'acqua occorrente alle concessioni sottostanti, che non possono avere presa diretta sui canali demaniali, il Governo della Colonia determina caso per caso la pertinenza e l'entità, stabilendone le norme per l'esercizio.

Il concessionario soprastante è tenuto a costruire i canali terziari in modo da consentire ai concessionari sottostanti l'afflusso del quantitativo d'acqua per uso irriguo a questi accordato dal Governo della Colonia. I canali terziari (principali per la concessione) dovranno essere completati fino al limite che divide la concessione soprastante dalle sottostanti in modo che queste possano stabilirvi la loro presa.

I concessionari sottostanti sono tenuti a compensare, ciascuno nella misura della propria utilità, i concessionari rispettivamente soprastanti delle maggiori spese necessarie per consentire il transito delle acque irrigue, calcolando in esse anche quelle per le opere di presa del canale demaniale.

Art. 22.

Alla manutenzione ed allo spurgo dei canali terziari (principali per la concessione) che servono agli utenti sottostanti contribuiranno tutti gli interessati, fornendo un lavoratore indigeno adulto e idoneo per ogni quindici ettari di terreno che ciascuno degli utenti stessi abbia avuto in concessione.

Tutti gli utenti contribuiscono in ragione della propria utilità alla manutenzione delle opere di presa prescritte dall'art. 19. Qualora le spese fossero anticipate dal Governo della Colonia, al loro ricupero sarà provveduto con uno speciale ruolo di ripartizione che diverrà esecutivo con l'approvazione del Governatore.

Art. 23.

La manutenzione di tutte le opere indicate nell'art. 19 è a carico del concessionario, che la eseguirà secondo gli ordini e sotto il controllo del Governo, il quale ne stabilisce insindacabilmente il tempo, l'entità e le modalità tecniche.

Il Governo della Colonia può eseguire direttamente, all'occorrenza, la manutenzione stessa, addebitandone la spesa al concessionario.

Il concessionario è pure obbligato a contribuire, nella misura e nel modo che saranno stabiliti dal Governo della Colonia, alla manutenzione e allo spurgo dei canali demaniali ed alla sorveglianza dei loro argini.

Per l'uso dell'acqua a scopo irriguo, concessa dal Governo della Colonia mediante opere di sua pertinenza, i concessionari dovranno corrispondere un canone annuo di L. 20 per ettaro, pagabile in una rata annua posticipata al 30 dicembre di ogni anno, giusta l'art. 12 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226. Tale canone non è riscattabile in nessuna delle forme di concessione previste dall'art. 3 del Regio decreto predetto.

Della revoca delle concessioni.

Art. 24.

Nei casi previsti dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, e dal presente regolamento, nonchè in quelli di inadempienza agli obblighi risultanti dai disciplinari di concessione, la revoca è pronunziata, secondo la competenza, dal Ministro per le colonie o dal Governatore, con decreti motivati, sentito in ogni caso il parere del Comitato amministrativo della Colonia e pei decreti Ministeriali di revoca anche il Consiglio superiore coloniale.

L'inadempienza del concessionario dovrà risultare da verbale dell'ufficio agrario e della Direzione di governo competente, che accerti i fatti specifici costituenti la inadempienza.

I decreti di revoca sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

Le domande degli attuali concessionari per ottenere la trasformazione delle loro concessioni secondo le disposizioni del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, debbono essere presentate, non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, al Governo della Colonia. Su tali domande sarà provveduto dall'autorità competente secondo l'art. 5 del Regio decreto predetto e secondo le norme del presente regolamento.

Nella domanda, il concessionario deve:

a) indicare se richiede la rinnovazione della concessione con trasferimento della proprietà, o in concessione perpetua con facoltà di riscatto, o in concessione temporanea col pagamento di un canone annuo;

b) specificare tutti gli elementi che sono prescritti per le domande di concessione nell'art. 2 del presente decreto, esclusa la presentazione del certificato di cittadinanza, che resta tuttavia necessaria nei riguardi dell'eventuale fideiussore;

c) descrivere, anche in relazione a parte, l'opera di avvaloramento già compiuta nella concessione e il programma che il richiedente si propone di attuare per l'avvenire.

Art. 26.

Anche per gli attuali concessionari delle zone ove il Governo della Colonia ha compiuto o riscatti opere di presa d'acqua, il canone annuo come corrispettivo dell'uso d'acqua a scopo irriguo è stabilito in L. 20 per ettaro. La scadenza di tale canone, da pagarsi posticipatamente, è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Tale canone non è riscattabile in nessuna delle forme di concessione previste dall'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, e sarà dovuto e computato nella misura sopra stabilita con effetto dalla data fissata negli attuali disciplinari.

Art. 27.

Gli attuali concessionari, di cui siano state accolte le domande presentate a norma dell'art. 26, per ottenere una

nuova concessione secondo la lettera *a)* dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, pagheranno un prezzo variabile da 50 a 100 lire per ettaro secondo la qualità e natura dei terreni e le loro possibilità irrigue.

Il versamento dovrà essere fatto secondo le norme del Regio decreto citato e del presente regolamento e dall'importo totale sarà diffalcato quanto i concessionari abbiano già versato finora a titolo di canone per contributo al bonificamento e per l'uso del terreno.

E' in facoltà del Governo della Colonia di determinare caso per caso il prezzo da corrispondere per il trapasso quando nei disciplinari cessati siano contenute disposizioni speciali o di eccezione deroganti alla regola comune.

Art. 28.

Per i trapassi delle concessioni al tipo previsto nel comma *b)* dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, fermo restando il canone per l'uso dell'acqua che non è suscettibile di riscatto, gli altri canoni, a titolo di contributo iniziale per le spese di bonificamento compiute dal Governo e di corrispettivo per l'uso del terreno saranno conglobati in un unico canone e questo sarà riscattabile mediante il pagamento di una somma uguale a non più del quintuplo dell'ammontare del canone medesimo.

Gli attuali concessionari, che opteranno per questa forma di concessione, hanno diritto all'esonero dal pagamento del canone unico per il primo triennio, a far tempo dalla data nella quale furono immessi nel possesso del terreno. Le rate di canoni già pagate saranno restituite oppure conteggiate in conto del pagamento dei canoni decorrenti dal quarto anno.

Art. 29.

Il trapasso delle concessioni in affitto a termine è regolato dagli appositi disciplinari caso per caso, calcolandosi nel termine dell'affitto il tempo trascorso dalla concessione del lotto e accreditandosi al concessionario i canoni già pagati, calcolati secondo la nuova ragione di fitto eventualmente stabilita nei disciplinari.

(6902)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Gallovich fu Giovanni, nata a Trieste il 26 aprile 1893 e residente a Trieste, via A. Volta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Gallovich è ridotto in « Galli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6281)

N. 11419-5857.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gerlanz di Giuseppe, nato a Trieste il 17 marzo 1892 e residente a Trieste, via Romagna n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gerlanz è ridotto in « Gerli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6283)

N. 11419-7876.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Germek fu Michele, nato a Trieste il 7 aprile 1886 e residente a Trieste, via Cereria n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'ar. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Germek è ridotto in « Germesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Germek nata Okretich di Luigi, nata l'8 agosto 1884, moglie;
2. Lucia di Ettore, nata il 18 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6284)

N. 11419-7640.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gherbaz di Giuseppe, nato a New Jork (U. S. A.) il 24 maggio 1896 e residente a Trieste, via Calvola n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Garbassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gherbaz è ridotto in « Garbassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dora Gherbaz nata Garbassi fu Rocco, nata il 31 marzo 1900, moglie;
2. Umberto di Giuseppe, nato il 23 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6285)

N. 11419-7877.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gerenich fu Antonio, nato a Zara il 22 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gereni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gerenich è ridotto in « Gereni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Gerenich nata Clarich di Antonio, nata il 17 giugno 1905, moglie;
2. Ario di Giuseppe, nato il 29 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6286)

N. 11419-6898.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Hlede di Luigia, nato a Trieste il 29 gennaio 1872 e residente a Trieste, via di Riborgo n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ledi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Hlede è ridotto in « Ledi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Hlede nata Monico fu Giovanni, nata il 33 gennaio 1874, moglie;
2. Carmelo di Luigi, nato il 28 marzo 1911, figlio;
3. Nerina di Luigi, nata il 6 novembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6287)

N. 11419-7944.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Hrovatin fu Giovanni, nato a Trieste il 14 marzo 1899 e residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1292, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Hrovatin è ridotto in « Rovati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6288)

N. 38734-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del signor Castellis Antonio, figlio di Andrea e di Gemma Jakopig, nato a Gorizia il 6 dicembre 1907 e residente in Aquileia, frazione di Fiumicello, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Castelli »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa nel comune di Aquileia ed all'albo di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Castellis di Andrea è ridotto nella forma italiana di « Castelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto medesimo.

Udine, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

Il Prefetto.

(6600)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente agevolazioni per la garenzia dei crediti relativi ad esportazioni di prodotti nazionali.

(6942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 265.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.22	Belgrado	33.92
Svizzera	371.30	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.248	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.12
Spagna	266.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.676	Svezia	5.152
Berlino (Marco oro)	4.574	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.125
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	68.30
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.96	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.90	Consolidato 5 %	81.80
New York	19.096	Obblig. Venezie 3.50 %: I Serie	72.80
Dollaro Canadese	18.99	II Serie	72.30
Oro	368.46		

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 3 dicembre 1929-VIII sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Senatore ing. conte Giacomo Miari de Cumani, a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Padova;

Sig. Antonio Piccinini, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Modena;

Sig. Bartolomeo Baccalaro, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Novara;

Cav. avv. Antonino Rizza, a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Ragusa;

Dott. Emanuele dei baroni Macri, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Reggio Calabria;

Sig. Roberto Pavanini, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Rovigo;

Avv. Enrico Corpaci, a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Siracusa;

Comm. Giuseppe Fiaccavento Rizzo, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Siracusa;

Rag. Giorgio Suriani, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Bologna;

Dott. Angelo Tarchi, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Firenze;

Sig. Giovanni Bissi, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Venezia;

Prof. Raffaele Passeretti, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti di Napoli.

Roma, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII.

(6929)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.